



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 08/05/2024

**OGGETTO: CONTROVERSIA SOC. BARBATOJA 1961/COMUNE DI CAMPO
NELL'ELBA - IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO
PROMOSSO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA
DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR TOSCANA N.195 DEL 28.03.2024**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.2 del 01.02.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella in sostituzione del responsabile area amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Richiamato il ricorso, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 2038 del 20.02.2024, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana dalla Soc. "Barbatoja 1961" Srl, per l'annullamento previa sospensiva della Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Campo nell'Elba n.269 del 15.12.2023 avente ad oggetto: *"Concessioni demaniali marittime differimento del termine di scadenza art. 3 comma 3 legge 118/2022 - Atto di indirizzo"*;

Atteso che con Deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 21.02.2024 è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana promosso dalla Società "Barbatoja 1961" Srl, per l'annullamento, previa sospensiva, della Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Campo nell'Elba n.269 del 15.12.2023 (Incarico affidato con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.20 del 23.02.2024);

Dato atto che con Ordinanza Cautelare n.195 del 28.03.2024 il TAR Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla controparte nel giudizio di cui al punto precedente;

Visto l'Appello Cautelare proposto dalla Società Barbatoja 1961 Srl per la riforma dell'Ordinanza Cautelare del TAR Toscana n.195 del 28.03.2024 e, per l'effetto, la sospensione dei provvedimenti comunali impugnati, acquisito al Protocollo Generale al n.5254 del 26.04.2024;

Considerato che questa Amministrazione ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio contro l'appello di controparte;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.92 del 03.05.2024 con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Consiglio di Stato, riforma dell'Ordinanza Cautelare del TAR Toscana n.195/2024 conferendo incarico all'Avv.to Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze;

Rilevato che l'Avv.to Lorenzo Calvani ha trasmesso con nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n.5450 del 02.05.2024 la quantificazione dei costi per la difesa nel suddetto procedimento per un importo di € 1.268,80 omnia;

RITENUTO opportuno, ottemperando al dispositivo della Deliberazione di G.C. n.92/2024, procedere al conferimento dell'incarico di cui trattasi all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Calvani con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486, dando atto che la somma di € 1.268,80 trova imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026;

Considerato che l'Avv. Lorenzo Calvani presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n.36, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56, comma 1, lettera h) punto 1, che esclude dalle disposizioni del Codice i servizi legali;

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato (numero protocollo INAIL_42608019 del 21.02.2024 con scadenza validità 20.06.2024);

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto:

- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- che il presente pagamento rientra nella disponibilità di cassa dello specifico capitolo del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

di conferire, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.92/2024, incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486 per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Consiglio di Stato, per la riforma dell'Ordinanza Cautelare del TAR Toscana n.195 del 28.03.2024;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Lorenzo Calvani ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la somma complessiva di **€ 1.268,80** comprensiva di IVA e CPA a favore dello **Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 10102031800/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
ROSSI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)